



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2006
Testo integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2010

NOTA BENE

A seguito dell'entrata in vigore della TARES la validità del regolamento TIA è relativa solo alle annualità tributarie sino al 2012

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2006

Testo integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2010

SOMMARIO

Titolo I Disposizioni generali

- Art 1 Oggetto del regolamento
- Art 2 Istituzione della tariffa

Titolo II Gestione, costo, tariffe

- Art 3 Gestione e costo del servizio
- Art 4 Determinazione della tariffa
- Art 5 Articolazione della tariffa
- Art 6 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione
- Art 7 Categorie di utenza

Titolo III Applicazione della tariffa

- Art 8 Soggetti passivi della tariffa
- Art 9 Soggetti responsabili per condizioni d'uso particolari
- Art 10 Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche
- Art 11 Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche
- Art 12 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art 13 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art 14 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art 15 Tariffa giornaliera
- Art 16 Tributo ambientale
- Art 17 Esclusioni ed esenzioni dalla tariffa
- Art 18 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
- Art 19 Riduzioni di tariffa
- Art. Agevolazioni per raccolta differenziata
19bis
- Art 20 Denuncia di inizio, variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione

Titolo IV Sanzioni, riscossioni, accertamenti

- Art 21 Riscossione
- Art. Importi minimi
21bis
- Art 22 Conguagli, rimborsi
- Art. Interessi
22bis
- Art 23 Accertamento, controllo, recupero
- Art 24 Sanzioni
- Art 25 Diritto di interpello
- Art 26 Disposizioni transitorie e finali
- Art 27 Norme di Rinvio
- Art 28 Entrata in Vigore

TITOLO I
Disposizioni generali

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 49 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connessi all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 2
Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti ed è svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La gestione dei rifiuti è disciplinata, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 22/1997, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che ne determina anche la classificazione ed i criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
3. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è istituita la tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.P.R. 158/1999.
4. La tariffa è applicata a partire dal 1° gennaio 2006; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO II
Gestione, costo, tariffe

ART. 3
Gestione e costo del servizio

1. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è effettuato su tutto il territorio comunale secondo quanto disciplinato dal vigente "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani". A fronte del servizio viene applicata la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Il soggetto gestore provvede a tutte le fasi in cui si articola la gestione dei rifiuti nel rispetto della legge, dei regolamenti comunali in materia e del contratto di servizio.

2. Il costo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, che comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza compresi quelli giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è coperto integralmente dal gettito della tariffa.
3. Il soggetto gestore è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale, entro il mese di settembre il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999. Il piano finanziario dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione e successivamente informando il Consiglio Comunale.
4. Il costo del servizio è definito ogni anno in relazione ai contenuti del piano finanziario triennale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.

ART. 4

Determinazione della tariffa

1. La Giunta Comunale delibera annualmente, ai sensi dell' articolo 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/00, la tariffa, per ogni singola categoria d'utenza, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Il soggetto gestore potrà richiedere un acconto anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente; l'acconto potrà essere soggetto a conguaglio non appena saranno deliberate le nuove tariffe.
3. La tariffa può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis, del D. Lgs. 446/1997, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio stesso; in questo caso, l'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
5. La Giunta Comunale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
6. Al fine della determinazione della tariffa, il soggetto gestore procede non oltre i tre anni al monitoraggio della produzione dei rifiuti sul territorio comunale per verificare la coerenza dei coefficienti applicati alle singole categorie.

ART. 5
Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata per fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”.
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all’art.49, comma10, del D.Lgs. 22/1997.
3. L’agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione del totale dei costi della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche definita nella delibera di determinazione della tariffa.

ART. 6
Inizio, cessazione e variazione dell’occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno in cui perdura l’occupazione o la conduzione dei locali e delle aree.
2. L’applicazione della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o l’occupazione.
3. La cessazione dell’occupazione o della conduzione nel corso dell’anno decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l’evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini previsti dall’art. 20
4. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini indicati dal presente regolamento, la tariffa non è dovuta a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. Qualora tale denuncia non sia presentata nell’anno di cessazione, se l’utente dimostra di non avere occupato o condotto i locali o le aree, ovvero se la tariffa è corrisposta dall’utente subentrante, la tariffa non è dovuta a partire dall’annualità successiva a quella in cui l’occupazione ha avuto termine.
5. La variazione nel corso dell’anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, ha effetto a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l’evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all’art. 20. Nel caso di denuncia tardiva, la variazione che comporta diminuzione della tariffa decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

ART. 7
Categorie di utenza

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti di cui all’art. 4 commi 4 e 5.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il gestore si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente, ad eccezione dei locali e delle aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del soggetto gestore.

TITOLO III Applicazione della tariffa

ART. 8 Soggetti passivi della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualsiasi titolo locali o aree coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. La tariffa è dovuta, in via principale, dal soggetto che presenta la denuncia di occupazione, e, in via sussidiaria, con vincolo di solidarietà, da tutti gli occupanti dei locali e delle aree.
3. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

ART. 9 Soggetti responsabili per condizioni d'uso particolari

1. Per le parti comuni del condominio, occupate o condotte in via esclusiva, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono tali superfici o, in alternativa, dall'amministratore con diritto di rivalsa.
2. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

3. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.
4. Gli enti, gli istituti, associazioni, organizzazioni ed altri soggetti giuridici sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale che li contraddistingue.
5. La conduzione, l'occupazione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o l'allacciamento anche ad uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono, fermo restando che:
 - a) l'occupazione di locali per un utenza domestica si presume, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica;
 - b) l'occupazione di locali o aree per un utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione - ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa - è dovuta per l'intero anno da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dall'art 12, comma 1, lettera b) .

ART. 10

Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono e ad eccezione delle superfici escluse ai sensi dell'art. 17.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a m² 0,50.

ART. 11

Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;

2. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Tale riduzione è applicata sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella specifica richiesta di parte ed ha effetto dal bimestre successivo.

ART. 12

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b) per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di tre, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del Soggetto Gestore.
2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

ART. 13

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati o condotti, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
3. La quota variabile è rapportata, in considerazione del punto 6 art. 4, alla quantità di rifiuti presuntiva prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa le cantine sono considerate utenza domestica assoggettate alla sola parte fissa della tariffa calcolata sulla base di un occupante.

ART. 14

Calcolo della Tariffa per le Utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata sulla base di un coefficiente, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e al comma 10, dell'art. 49, del D.Lgs. 22/1997.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti presuntivamente conferiti da ogni singola utenza.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa i box ed i posti auto sono considerati utenza non domestica ed assoggettati alla sola parte fissa della tariffa.

ART. 15

Tariffa giornaliera

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta per l'occupazione o la conduzione, con o senza autorizzazione, temporanea di locali e/o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera viene calcolata applicando ai metri quadrati occupati la tariffa annuale della categoria di attività corrispondente, rapportata ai giorni di occupazione ed aumentata del 30 %.
3. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Comune unitamente al COSAP.

ART. 16

Tributo ambientale

1. Il Soggetto Gestore applica e riscuote nelle forme previste dal presente regolamento il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e successive variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Soggetto Gestore sarà tenuto a riversare, al netto delle esazioni, il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto ente.

ART. 17

Esclusioni ed esenzioni della tariffa

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, ad eccezione dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
2. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento, vani ascensori, silos e locali simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) piscine e campi sportivi (compresi maneggi ippici, piste di pattinaggio, ecc.) per le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tariffa le palestre, i locali e le aree quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - c) unità immobiliari prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - d) locali in ristrutturazione, previa istanza di parte, debitamente documentata, e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - e) immobili, non occupati, dichiarati inagibili, inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - f) superfici ove si producano rifiuti speciali non dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 22/1997.
3. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali o le aree comunque utilizzati dal Comune per uffici e servizi direttamente gestiti.
4. Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale e comunque per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
5. La sussistenza dei presupposti di esclusione o di esenzioni di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ART. 18

Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale della tariffa dovuta da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. I requisiti per poter usufruire di tale contributo sono i seguenti:
 - essere persone sole, o riunite in nuclei familiari, titolari di una sola pensione sociale o minima erogata dall'INPS;
 - essere assistiti in modo permanente dal Comune;
 - non essere proprietari di beni immobili o mobili registrati, con l'esclusione dell'immobile di residenza.
3. La verifica della sussistenza dei suddetti requisiti è effettuata su tutti gli occupanti dell'immobile. L'intervento assistenziale riguarda esclusivamente l'abitazione di residenza.
4. I contributi di cui al precedente comma 1) sono finanziati in apposito capitolo del bilancio comunale ed il gettito tariffario ad essi corrispondenti è versato dal Comune al soggetto gestore del servizio con modalità e scadenze concordate nell'ambito del Contratto di Servizio.

ART. 19

Riduzioni di tariffa

1. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a 183 giorni, la tariffa complessiva è ridotta del 33%.
2. Per i locali ad uso di abitazione di costruzioni rurali occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti è applicata una riduzione in misura pari al 30% della tariffa complessiva.
3. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa complessiva è dovuta nella misura sotto notata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:
 - a) in misura pari al 30% della tariffa complessiva se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 251 m e non supera 1000 m;
 - b) in misura pari al 20% della tariffa complessiva se la distanza è compresa tra 1001 m e 3000 m;
 - c) in misura pari al 5% della tariffa complessiva se la distanza supera 3000 m.
4. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente Kd (coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno) massimo della

classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione si applica previa istanza di parte da presentare entro il mese di settembre. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza dovrà essere presentata la documentazione attestante l'effettivo avvio al recupero.

5. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti o di un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore potranno fruire di una riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa stessa.
6. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
7. La parte degli stabilimenti balneari destinata ad arenile è soggetta al pagamento del 20% della tariffa complessiva.
8. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del soggetto gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
9. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al Soggetto Gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

ART. 19 BIS

Agevolazioni per raccolta differenziata

1. Il gestore del servizio, in coerenza con il Piano Provinciale dei rifiuti e secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, promuove e realizza forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento.
2. Al termine del periodo transitorio e di sperimentazione, nella determinazione della tariffa verranno fissate le condizioni per le agevolazioni relative alla raccolta differenziata delle utenze domestiche.
3. Le agevolazioni per il conferimento a raccolta differenziata potranno essere determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risparmi di costi conseguiti rispetto ai risultati raggiunti dalle utenze e dalle strutture al servizio della raccolta differenziata (Isole ecologiche, ecc.).

ART. 20

Denuncia di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa devono presentare entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al Soggetto Gestore del servizio. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Soggetto Gestore, con facoltà dello stesso di verificarne i contenuti.
2. La denuncia deve essere sottoscritta dai soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed essere presentata direttamente allo sportello del Soggetto Gestore o inviata allo stesso, anche via fax, allegando copia del documento di identità. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, la denuncia inviata tramite posta si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale, quella inviata via fax, si considera presentata nella data di ricezione del Gestore. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.
3. I dati da indicare nella denuncia sono:
 - a) per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che sottoscrive la denuncia (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - numero degli occupanti e dati identificativi degli stessi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) se non residenti nell'immobile;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali, oppure la variazione, o la cessazione;
 - b) per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi dell'utente (dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, residenza o sede legale) e, in caso di persona giuridica anche del soggetto che sottoscrive la denuncia (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA);
 - attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, variazione o della cessazione;
4. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al soggetto gestore del servizio denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
5. Le variazioni che intervengono nel corso dell'anno sugli elementi che agiscono direttamente sulla tariffa, ad esclusione di quanto previsto al comma 7 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al

comma 2 del presente articolo, al soggetto gestore del servizio, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.

6. L'iscrizione anagrafica nel Comune di Genova vale anche ai fini della tariffa come denuncia di occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile, per la superficie risultante negli appositi archivi informatici e per il numero degli abitanti effettivi.
7. Gli Uffici dell'Anagrafe del Comune di Genova provvedono periodicamente a fornire al Soggetto Gestore, ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidente sull'applicazione della tariffa.
8. E' facoltà del Soggetto Gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente, a soggetti terzi, a enti pubblici o a enti economici, dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

TITOLO IV

Sanzioni, riscossioni, accertamenti

ART. 21

Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore del Servizio per conto del Comune, e riversata allo stesso nel rispetto del relativo Contratto di Servizio stipulato con il Comune, nonché nel presente regolamento ed in altri atti volti a disciplinare i rapporti tra Comune e Soggetto gestore.
2. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Soggetto Gestore del servizio che può emettere uno o più avvisi di pagamento con l'indicazione dei termini e delle modalità per eseguire i versamenti. In ogni caso non potrà essere richiesto il pagamento in un'unica soluzione dell'intero importo annuo dovuto.
3. Il documento per la riscossione è inviato al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso. La data di spedizione e la relativa scadenza di pagamento possono differire fra le diverse zone del territorio comunale.
4. La riscossione coattiva è effettuata di norma tramite ruolo ai sensi del DPR n. 602/1973, secondo quanto stabilito dall'art 49 del Dlgs 22/97.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. In caso di temporaneo disagio economico, previa istanza di parte debitamente documentata e presentata entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento, il Soggetto Gestore può consentire, dilazioni di pagamento con le modalità previste dal Comune.

Art. 21 bis
Importi minimi

1. Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono emessi rimborsi e provvedimenti di accertamento e non devono essere effettuati versamenti volontari sono stabiliti dal Comune e sono così articolati:
 - per l'effettuazione dei rimborsi euro 12: l'importo minimo per l'effettuazione dei rimborsi è comprensivo di imposta ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità;
 - per l'emissione dei provvedimenti di accertamento euro 17: tale importo si intende comprensivo di imposta, sanzioni e interessi ed è riferito ad ogni singolo provvedimento;
 - per i versamenti volontari euro 2: il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato per l'intero ammontare. L'importo minimo del versamento volontario è da riferire all'intera annualità d'imposta.
2. Gli importi minimi sopra indicati non devono, in alcun caso, essere considerati come franchigia.

ART 22
Conguagli, rimborsi

1. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso verrà effettuato dal Soggetto gestore mediante conguaglio nella tariffazione successiva, se relativa allo stesso anno di competenza, oppure erogato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22 bis
Interessi

1. Gli interessi dovuti in caso di omesso o ritardato versamento della tariffa sono stabiliti dalla Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 20/03/2007 e sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 23
Accertamento, controllo, recupero

1. Il Soggetto Gestore effettua tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Soggetto Gestore può:
 - a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio (contratti di locazione, affitto, scritture private..);
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o delle aree;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Il Soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il Soggetto Gestore, qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze non domestiche in misura pari alla media delle superfici, relative alla stessa categoria tariffaria di appartenenza, presenti nella banca dati;
4. Il personale incaricato dal Soggetto Gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47;
5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati viene comunicato o, in caso modifica della Tariffa o di applicazione della stessa a nuovi utenti, notificato agli interessati.
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del Soggetto Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
7. Il Soggetto gestore notifica avvisi motivati di accertamento in rettifica di denunce infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure di accertamento d'ufficio delle omesse denunce o degli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dall'art. 24.

ART. 24 Sanzioni

1. In caso di infedele denuncia il soggetto gestore applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di € 50,00.
2. Nel caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 20, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la sanzione del 12,5% della tariffa dovuta, oltre le spese di invio dell'atto di riscossione. Se il ritardo è superiore a 90 giorni, ma la denuncia interviene prima degli atti di accertamento del soggetto gestore a norma dell'art. 23, la sanzione è del 50% della tariffa dovuta.
3. In caso di omessa denuncia, anche di variazione, se l'omissione è accertata dal soggetto gestore, si applica una sanzione del 100%, se la violazione riguarda un'annualità, del 150%, qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta, con un minimo di €100,00.
4. In caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui all'art. 23, si applica la sanzione di € 100,00.
5. In caso di tardivo, parziale od omesso pagamento si applica una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 22 bis del presente regolamento.
6. Per le violazioni di cui ai commi precedenti, la sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto conoscenza, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento.
7. Alla Tariffa di Igiene Ambientale si applica l'istituto dell'accertamento con adesione così come regolato dal D.Lgs. 218/1997 e dal vigente regolamento comunale.

ART. 25 Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Soggetto Gestore, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del gestore, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del gestore o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

ART. 26
Disposizioni transitorie e finali

1. La tariffa disciplinata dal presente regolamento è applicata dal 1 gennaio 2006 in via sperimentale e temporanea, in pendenza dell'obbligatorietà dell'introduzione della tariffa dall'1 gennaio 2007 e pertanto anche tale regolamento è applicato in via sperimentale sino all'approvazione del bilancio di previsione 2007 e in seguito fatti salvi revisioni e aggiornamenti del Consiglio Comunale così come previsto dal dispositivo della delibera.
2. Per la prima applicazione della tariffa, verranno utilizzati i dati e gli elementi contenuti nella banca dati comunale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Al fine della commisurazione della tariffa, da applicare per l'anno 2006, si assumono come valide le denunce presentate al Comune dall'utente o gli accertamenti emessi.
3. Nel primo anno di vigenza della tariffa, non sono applicate le sanzioni previste dall'art. 24 se le denunce originarie o di variazione sono prodotte entro e non oltre il 30.06.2006.
4. Per il periodo transitorio e di sperimentazione la determinazione della tariffa avviene nel rispetto dell'agevolazione alle utenze domestiche e secondo i principi di gradualità previsti dal D.P.R. 158/1999 ed adattando i criteri applicativi ed i parametri tecnici alle caratteristiche specifiche del contesto socio economico genovese.

ART. 27
Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 28
Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione, ma avrà efficacia dal giorno 01.01.2006.
2. Le attività relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2005, continuano ad essere effettuate dalla Amministrazione Comunale anche successivamente al termine di cui al precedente comma.